



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AI
VEICOLI CONDOTTI DA DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O GENITORI DI
BAMBINI FINO 2 ANNI DI ETÀ.**

INDICE

ARTICOLI

1. FONTI NORMATIVE
2. FINALITÀ
3. DEFINIZIONI
4. OGGETTO
5. ISTRUTTORIA
6. RILASCIO DEL “PERMESSO ROSA”
7. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL “PERMESSO ROSA”
8. RINNOVO E CESSAZIONE DEL PERMESSO
9. SANZIONI
10. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1

Fonti normative

Con il DL n°121 del 10/09/2021 convertito dalla Legge n° 156 del 09/11/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 sono stati modificati gli articoli 7 e 158 ed è stato inserito l'articolo 188 bis del Decreto legislativo 30.04.1992, n.285 - Codice della Strada, in particolare sono stati istituiti i così detti "stalli rosa". Con l'allegato n.1 del DL 07.04.2022 è stata introdotta la segnaletica verticale ed orizzontale relativa agli articoli 120 e 149 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 - Regolamento al nuovo codice della strada. Con l'Ordinanza del responsabile del settore Vigilanza Urbana numero 37 del 05/08/2022 sono stati istituiti attualmente numero 12 (dodici) spazi di sosta, eventualmente incrementabili, riservati a donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Articolo 2

Finalità

Con il l'istituzione degli stalli rosa il legislatore ha concretizzato l'intento di agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza e dei genitori di bambini con età fino a due anni sostenendo la maternità e la genitorialità in generale. Gli stalli rosa agevolano l'accesso a strutture o servizi di interesse pubblico ove la sosta risulti, di norma, difficoltosa. In questo modo si ridurrà anche il tragitto di bambini e genitori che, in qualità di pedoni, sono tra gli utenti più deboli della strada.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

donne in stato di gravidanza: donne, residenti nel comune di La Loggia, munite di certificazione del medico competente attestante sia le generalità della donna che la data presunta del parto, nonché ogni altro elemento utile al fine di certificare lo stato di gestazione

genitori di un bambino di età non superiore a due anni: soggetti, residenti nel comune di La Loggia, che, con documentazione rilasciata dal competente ufficio demografico, possono certificare la genitorialità di un figlio/a non superiore ai due anni di età

stallo rosa: aree di sosta, delimitate ai sensi dell'articolo 149 del D.P.R. 495/92 – Regolamentazione del nuovo codice della strada, e riservate ai soggetti di cui ai primi due punti del presente articolo

permesso rosa: tagliando riportante il pittogramma, di cui al DM 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in cui sono indicate le due categorie che ne hanno diritto: le donne in stato di gravidanza e/o i genitori di bambini con età non superiore a due anni

Articolo 4

Oggetto

Il presente regolamento, in ossequio all'articolo 188 bis del Dlgs 285/92 – codice della strada, disciplina il rilascio, la validità e le modalità di utilizzo del **permesso rosa**. Al fine dell'effettiva fruizione del permesso, la competente autorità comunale ha istituito con ordinanza n.37 del 15/08/2022, un totale di dodici stalli situati nelle pertinenze di scuole per l'infanzia e materne, centro polifunzionale comunale, farmacie e diverse aree di aggregazione sociale. Il comune si riserva la facoltà di limitare temporalmente l'utilizzo degli stalli rosa.

Articolo 5

Istruttoria e validità del permesso

L'istruttoria del procedimento per il rilascio del Permesso Rosa, di seguito permesso, è demandata all'ufficio della Polizia Locale. Il permesso è rilasciato, in via esclusiva, ai cittadini residenti nel comune di La Loggia.

Il permesso rilasciato alle **donne in stato di gravidanza**, che dovranno presentare la documentazione di cui all'articolo 3 1° periodo del presente regolamento, avrà validità sino alla data della presunta nascita del figlio e potrà essere prorogato sino al secondo anno di puerperio.

Il permesso ai **genitori di un bambino di età non superiore a due anni** sarà valido sino al compimento del secondo anno d'età del figlio.

Articolo 6

Rilascio del "Permesso Rosa"

I cittadini in possesso dei requisiti necessari, già enucleati all'articolo 3 del presente regolamento, dovranno presentare istanza che prevederà la presenza di dichiarazione inerente fatti, qualità e stati soggettivi, necessari all'istruttoria resi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 241/1990 e degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il modello è reperibile presso l'ufficio di Polizia Locale o sul sito ufficiale del comune di La Loggia debitamente compilata e corredata della documentazione attestante lo stato di gravidanza o certificato demografico da cui si evince l'età, non superiore a due anni, del figlio. La domanda andrà presentata in comune presso l'ufficio di polizia locale o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul modulo di richiesta..

Articolo 7

Modalità di utilizzo del "Permesso Rosa"

Il permesso è strettamente personale ed il suo utilizzo è vincolato alla presenza, a bordo del veicolo, di una donna in stato di gravidanza o genitore di un bambino che non abbia ancora compiuto 2 anni di età. Lo stesso può essere utilizzato esclusivamente per la sosta all'interno degli appositi stalli riservati ed identificati da segnaletica verticale ed orizzontale secondo quanto previsto

Il contrassegno relativo al Permesso Rosa, durante il suo utilizzo, dovrà essere posizionato in modo da essere visibile dall'esterno, in particolare dovrà risultare visibile la data di scadenza dello stesso per consentire il controllo da parte dell'organo accertatore di Polizia Locale addetto ai controlli.

Il permesso NON È CEDIBILE e può essere utilizzato esclusivamente dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori del bambino che non abbia ancora compiuto due anni di età.

Articolo 8

Rinnovo e cessazione del permesso

Quando il permesso, di cui al presente regolamento, viene rilasciato ad una donna in stato di gravidanza, lo stesso verrà prorogato sino al compimento del secondo anno di età del nascituro del quale dovrà essere presentato, presso l'ufficio di Polizia Locale, il certificato di nascita. I permessi rilasciati ai genitori cesseranno la loro efficacia al compimento del secondo anno d'età del figlio minore. I permessi scaduti di validità dovranno essere restituiti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni, all'ufficio di Polizia Locale. Il periodo intercorrente tra la data di scadenza del permesso e la data di riconsegna NON COSTITUISCE PROROGA DI VALIDITÀ.

Articolo 9

Sanzioni

Chiunque viola le prescrizioni del presente regolamento soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 188 bis commi 3 e 4 del Codice della Strada (Dlgs 285/1992) in particolare sanzione da 42,00 € a 173,00 € per mancato rispetto dei limiti imposti dall'autorizzazione da parte dei soggetti aventi diritto e da 87,00 € a 344,00€ per chi usufruisce degli stalli rosa senza averne titolo o ne fa un uso improprio. Gli addetti all'accertamento delle violazioni sono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada.

Articolo 10

Disposizioni finali

Qualora in altre disposizioni comunali precedentemente approvate siano contenute norme incompatibili o in contrasto con il presente regolamento queste sono da ritenersi abrogate. Il presente Regolamento entrerà in vigore quando la Giunta Comunale ne dichiarerà l'immediata eseguibilità attraverso idonea Deliberazione che ne disponga l'approvazione.